



COMUNE DI RIBERA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA PRE-INTESA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE AREA COMPARTO-ANNO 2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ribera nelle persone dei signori:

Dott. Clelia Mogavero - Presidente

Dott. Francesco Occhipinti- Componente

Rag Francesco Vetrano - Componente

Visti

la richiesta del Dirigente del 3° Settore Economico finanziario, Dott. Raffaele Gallo, protocollo 22553 del 06/11/2025;

- l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del Personale del Comparto del 04/11/2025;

Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria;

- la Deliberazione di C.C. n. 23 del 01/04/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

- la Deliberazione di C.C. n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 08/04/2025 avente ad oggetto: PEG 2025/2027 - Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti

Viste la: Determinazioni Dirigenziali n. 219 del 02/10/2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Premesso

1. che le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";

- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";

- all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

2. che l'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del suddetto contratto nonché degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dell'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008;

3. che l'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 sostituisce il testo dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa", nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni e la successiva circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento della Funzione pubblica

4. che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

Preso atto che

- occorre costituire il Fondo Risorse Decentrate anno 2025 alla luce degli artt. 79 e 80 del citato CCNL, del 16.11.2022;

- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;

Considerato

- Che, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria, a firma del dirigente Dott.ssa Nulli, è stata accertata la disponibilità di bilancio;

- Che la formale previsione dell'incremento delle risorse integrative rilevando e il relativo stanziamento sono destinati alla corresponsione degli incentivi solo dopo la intervenuta verifica del conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento e di innovazione dei servizi, correlati ad un aumento delle prestazioni del personale come specificato nella Relazione Illustrativa a firma del Segretario Generale;

- che le risorse decentrate sono previste nel bilancio 2025/2027 relativamente all'annualità in esame;

Rilevato

a. che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

- b. che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

Richiamati i contenuti della certificazione del Collegio dei Revisori resa con Verbale n 19 del 16 e 18 Ottobre 2025 sulle Determinazione Dirigenziale n. 219 del 02/10/2025 avente ad oggetto: "OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025"

Attesta

- a. che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL;
- b. che i contratti integrativi rispettano i vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che sono espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
- c. che i contratti integrativi rispettano i vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
- d. che le disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i già descritti criteri in relazione alla finalizzazione della contrattazione integrativa a merito e produttività rispetta la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali;
- e. che le risorse economiche che determinano la costituzione del fondo dello sviluppo delle risorse umane rispettano la disposizione della L. 122 art. 9 comma 2 bis.

Si raccomanda il rispetto:

- del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale "le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Si ricorda che:

- le risorse previste per l'incentivazione, secondo la disciplina dell'ex articolo 15 del C.C.N.L. 01.04.1999, dovranno essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;

- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(MOGAVERO Dott. CLELIA – Presidente)

(OCCHIPINTI Dott. FRANCESCO – Componente)

(VETRANO Rag. FRANCESCO – Componente)